TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 17

In materia penale, l'autorita' giudiziaria di uno dei due Stati contraenti potra' chiedere all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, mediante rogatoria, l'esecuzione di un atto istruttorio o una copia degli atti processuali o la comunicazione del corpo del delitto o dei documenti che siano in possesso di autorita' dello Stato richiesto. Alla richiesta sara' dato corso, quando non vi si oppongano motivi particolari, e con l'obbligo di restituire oggetti e documenti nel piu' breve spazio di tempo possibile.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it